

TRIBUNALE DI BENEVENTO
In funzione di Giudice del Lavoro

Ricorso ex art. 414 c.p.c. con istanza di notificazione ex art. 151 c.p.c.

Per: il Sig. **Iorillo Rocco** nato a Benevento l'08.10.1976 e residente in Frasso Telesino (Bn) alla Via Bocca n. 80, C.F. RLL RCC 76R08A 783Z, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. Luciano D'amico (C.F. DMCLCN77M22D784J) del Foro di Benevento ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio legale sito in Frasso Telesino (Bn), alla via Rotabile Frasso Cautano n 47. L'Avv. Luciano D'amico dichiara di voler ricevere le comunicazione di Cancelleria ai seguenti indirizzi: telefono/fax 08241856762, indirizzo p.e.c. avvlucianodamico@pec.it

-ricorrente-

Contro

-MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E D E L M E R I T O (C.F. 80185250588), in persona del Ministro *pro tempore* in carica, con sede in Roma (RM), Viale Trastevere n. 76/A, rappresentato, difeso e domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Napoli, Via Armando Diaz n. 11 (80100) ads.na@mailcert.avvocaturastato.it

-L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA (C.F.80039860632) in persona del Dirigente pro tempore, con sede in Via Ponte della Maddalena, 55 – 80142 Napoli, drca@postacert.istruzione.it

-UFFICIO VIII – AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI BENEVENTO (C.F. 80001270620), in persona del Dirigente pro tempore, con sede in Benevento alla Piazza Ernesto Gramazio n. 2-3, uspbm@postacert.istruzione.it

- IC ANDREA MAZZARELLA CERRETO SANNITA (C.F. 81002110625) , in persona del Dirigente pro tempore, con sede in Cerreto Sannita (Bn) 82032 alla Piazza Mazzacane, (quale istituto capofila) bnic813004@pec.istruzione.it

tutti elettivamente domiciliati, *ope legis*, presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, con sede in Napoli, Via Armando Diaz n. 11 (80100) ads.na@mailcert.avvocaturastato.it



-resistenti –

Nei confronti di

-Tutti i soggetti risultanti inseriti come personale ATA della SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO nelle graduatorie della III fascia d'Istituto della Provincia di Benevento, valide per il gli a.s. 2021/2024 e, comunque, nei confronti di tutto il personale ATA che, in virtù della valutazione e per intero del servizio militare di leva ed il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva (dunque del riconoscimento ai ricorrenti di 6 punti in più per ogni anno svolto di servizio di leva rispetto al loro punteggio attuale nelle graduatorie d'istituto in cui sono inseriti) sarebbero pregiudicati (intermini di posizione in graduatoria) e scavalcati in graduatoria per punteggio dal ricorrente per effetto dell'accoglimento del presente ricorso.

-eventuali contro interessati-

A) PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA DEL DIRITTO del ricorrente al riconoscimento del punteggio di tre punti (3 pt) del servizio militare, per la provincia di Benevento, per le graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale A.T.A., per il triennio scolastico 2021-2024, con riferimento ai profili indicati in domanda dal ricorrente;

B) PER L'EFFETTO, PER LA CONDANNA delle Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a riconoscere il punteggio di (3 pt) del servizio militare, per la provincia di Benevento, per le graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale A.T.A., per il triennio scolastico 2021-2024, con riferimento ai profili indicati in domanda dal ricorrente;

C) IN OGNI CASO, PER LA DECLARATORIA DI NULLITÀ E/O PER L'ANNULLAMENTO O COMUNQUE PER LA DISAPPLICAZIONE EX ART 63 DEL D.LGS. N. 165/2001 di qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi, con elencazione esemplificativa e non esaustiva:

1) Del Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 50 del 03.03.2021 (recante la disciplina delle Graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia valevoli per il triennio 2021/22-2022/23-2023/24 ai sensi dell'art 5 del Regolamento approvato con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 13 dicembre 2000 n. 430) e dell'Allegato A (Tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie di istituto del personale



A.T.A.) nella parte in cui opera un ingiustificato *discrimen* tra il servizio di leva svolto in costanza di nomina con quello prestato non in costanza di nomina, affermando che “A. *Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni*” e riconoscendo – in quest’ultimo caso – solo punti 0,60 per ogni anno e per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni punti 0,05 invece che punti 6 per ogni anno e punti 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, come nei servizi prestati in costanza di nomina nei rispettivi profili professionali.

2) Delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale A.T.A., per la provincia di Benevento, per il triennio scolastico 2021-2024, con riferimento ai profili indicati in domanda dal ricorrente, nella parte in cui non viene riconosciuto al ricorrente il punteggio (3 pt) del servizio militare.

3) Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente.

FATTO

- L’odierno ricorrente ambisce ad operare nelle scuole statali in virtù di incarichi a tempo determinato, in forza delle graduatorie provinciali relative al personale ATA, per le quali ha prodotto apposita istanza.

- Il sig. Iorillo Rocco, infatti, in data 03/04/2021 presentava, tramite il portale telematico predisposto dal Ministero dell’Istruzione, domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA, valide per il triennio 2021/2024, del “Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario”, per l’Ambito Territoriale di Benevento al fine di ottenere incarichi di supplenza e, quindi, di poter conseguire rilevanti occasioni di lavoro (all.1).

- L’Ufficio scolastico di Benevento provvedeva all’inserimento del ricorrente all’interno delle rispettive graduatorie, senza, però attribuirgli il corretto punteggio per il profilo di assistente amministrativo (AA) e per il profilo di assistente tecnico (AT).

- Il sig. Rocco Iorillo in precedenza aveva fatto domanda di inserimento nelle graduatorie per il profilo di collaboratore scolastico (CS) e dopo diversi anni di supplenza otteneva l’immissione in ruolo nell’anno scolastico 2019/2020.



- All'atto della domanda il Sig. Iorillo Rocco inseriva i titoli culturali, spuntando anche la voce servizio di leva avendo prestato il servizio militare dall'08/11/1995 al 04/05/1996.

Epperò i suddetti punteggi venivano computati basandosi sui decreti ministeriali di inserimento e aggiornamento delle graduatorie che consentono la valutabilità del servizio militare ai fini della concessione di tale punteggio, solo ove questo sia espletato in costanza di nomina. Il punteggio assegnato al sig. Rocco Iorillo, per i differenti profili professionali, è errato ed ingiusto, in quanto avrebbe dovuto ottenere 3,00 punti per il servizio militare di leva obbligatorio (espletato dall'08/11/1995 al 04/05/1996) (all. 2).

-In nessun caso, infatti, veniva valutato il servizio militare prestato non in costanza di nomina, se non come servizio prestato presso altra amministrazione.

-Come noto il D.M. n. 50 del 03.03.2021 attribuisce 0,6 punti per ogni anno di servizio militare di leva svolto non in costanza di nomina (considerandolo come servizio generico svolto presso Amministrazione statale) e 6 punti per ogni anno di servizio militare di leva svolto in costanza di nomina. La valutazione del servizio militare adottata dal MIUR, con il decreto n. 50/2021 (all.3) nel suo Allegato A, punto A, nonché nelle rispettive tabelle di valutazione dei titoli A/1 e A/5 viola i chiari disposti normativi, anche di rango costituzionale, così come confermato dal pacifico orientamento della Suprema Corte di Cassazione (*Cass. civ., ordinanza n. 33151/2021; Cass. Civ., ordinanza n. 5679/2020 del 02.03.2020*).

Tale decreto (D.M n. 50 del 03/03/2021), infatti, opera un ingiustificato *discrimen* tra il servizio di leva in costanza di nomina con quello prestato non in costanza di nomina.

-A causa del mancato riconoscimento del servizio militare, veniva attribuita una erronea posizione nelle sopra citate graduatorie. Ciò ha impedito all'odierno ricorrente l'assegnazione della sede spettante, poiché si è visto scavalcare da altro personale ATA con un punteggio attualmente superiore, ma inferiore a quello del ricorrente, se fosse stato riconosciuto correttamente il punteggio di 3 punti per il servizio di leva svolto. Pertanto la mancata valutazione del titolo posseduto e, conseguentemente, la mancata assegnazione del relativo punteggio lede fortemente i diritti soggettivi della parte ricorrente che viene privata della migliore collocazione in seno alle graduatorie. In ogni caso con l'attribuzione dei punteggi per il profilo CS avrebbe avuto la possibilità di essere immesso in ruolo in un tempo precedente.

-In data 03/01/2023 il Sig. Iorillo Rocco inoltrava all'Ufficio scolastico regionale per la Campania (Ufficio VIII) in persona del legale rapp.te p.t. nonché all'Istituto capofila IC Andrea Mazzarella Cerreto Sannita con sede in Cerreto Sannita (BN), una diffida contenente



la richiesta di ricalcolo e rettifica del punteggio domanda A.T.A. (profilo AA. AT) per aver svolto il servizio militare di leva non in costanza di carica (all.4).

-Con nota di riscontro Prot. 0000454/U del 03/02/2023, l'IC Andrea Mazzarella Cerreto Sannita, in persona del Dirigente e legale rapp.te p.t negava l'assegnazione corretta del punteggio per entrambi i profili al ricorrente dichiarando di aver attribuito il punteggio in ottemperanza al D.M. n. 50 del 03.03.2021 (all.5).

-Il comportamento dell'Amministrazione, è gravemente ingiusto e fondato su presupposti fallaci ed inconsistenti e, pertanto, è evidente il diritto del sig. Rocco Iorillo a rivendicare l'attribuzione del corretto punteggio ed al conferimento dell'incarico a lui spettante, concesso invece ad altro personale con punteggio inferiore rispetto a quello dell'odierno ricorrente.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento per i seguenti motivi.

-Considerato che il comportamento tenuto dalle P.A. nei confronti del ricorrente è illegittimo e gravemente lesivo dei suoi diritti, l'odierno istante chiede che sia dichiarato il suo diritto alla valutazione per intero del servizio militare di leva, prestato dall'08/11/1995 al 04/05/1996 ossia prima della L. n. 226/2004 abolitiva dell'obbligo. Servizio prestato non in costanza di nomina nelle graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia (ovvero 6 punti per ogni anno).

Tutto ciò premesso in fatto, il sig. Rocco Iorillo agisce in giudizio per ottenere l'assegnazione del legittimo punteggio per il possesso del titolo di servizio di leva obbligatoria e, conseguentemente, la corretta collocazione nelle graduatorie di terza fascia del personale ATA - profilo di assistente amministrativo e assistente tecnico - pubblicate dall'IC Andrea Mazzarella Cerreto Sannita (BN), valide per il triennio 2021/2024, per le seguenti ragioni in

DIRITTO

A) QUESTIONI PREGIUDIZIALI E PRELIMINARI

1) IN ORDINE ALLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO IN FUNZIONE DEL GIUDICE DEL LAVORO

Preliminarmente sembrano opportune brevi considerazioni sulla giurisdizione del Giudice del Lavoro a decidere la presente controversia. Il criterio per distinguere le due giurisdizioni è quello del c.d. *petitum* sostanziale, da identificare nella natura della situazione giuridica sostanziale dedotta in giudizio, con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico di cui detti fatti sono manifestazioni (*cfr. Cassazione, Sezioni Unite civili, Ordinanza 9 dicembre 2019 n. 32112; tra le altre anche Sezioni Unite, sentenza 3-21 maggio 2014, n. 11229*).



Sul punto deve evidenziarsi che la giurisprudenza è pacifica nell'affermare che in materia di graduatorie permanenti del personale della scuola e con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento nelle stesse, ai sensi del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297, e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al Giudice Ordinario venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato.

Nel caso di specie, parte ricorrente lamenta l'attribuzione di un punteggio inferiore a quello cui avrebbe diritto in base all'art. 485, comma 7, del Dlgs. n. 297/1994, che prevede la validità a tutti gli effetti del servizio militare, diversamente da quanto stabilito dall'art. 15, comma 6, dell'OM n. 112/2022 che considera servizio effettivo, reso nella medesima qualifica, solo se prestato in costanza di rapporto di impiego. Appare evidente che parte ricorrente ha introdotto la causa per ottenere l'accertamento di un proprio diritto e non l'annullamento di un atto amministrativo generale, per cui la giurisdizione spetta al Giudice ordinario (*Cass. civ., Sez. Unite, 17123/2019; cfr. Cass. civ., Sez. Unite, ordinanza n. 16756 del 23.07.2014; Cass. civ., Sez. Unite, n. 3032/2011*) (All. 6).

Pertanto, nessun dubbio può sussistere sul fatto che la giurisdizione dell'attuale controversia sia da individuarsi dinanzi al Giudice Ordinario, in funzione del Giudice del Lavoro. In materia di personale scolastico, ove la P.A. non esercita alcuna discrezionalità ma verifica solo l'esistenza dei requisiti predeterminati da atti normativi, si versa fuori del residuo ambito di giurisdizione del Giudice Amministrativo in tema di pubblico impiego privatizzato, per cui ne va dichiarato il difetto di giurisdizione, in favore di quello Ordinario del Lavoro. Infatti, in alcune materie, come quella del pubblico impiego, tale giurisdizione, oltre che agli interessi legittimi, si estende ai diritti soggettivi, la cui cognizione è normalmente sottratta al Giudice Amministrativo e riservata al Giudice Ordinario. Con l'art. 68 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, come modificato dall'art. 18 del D. Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387, la materia del pubblico impiego è stata sottratta alla cognizione del Giudice Amministrativo e devoluta a quella del Giudice Ordinario, fatta eccezione per le controversie in materia di procedure concorsuali, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, per quelle concernenti talune categorie, cosiddette non contrattualizzate, tra le quali rientrano i Magistrati, i Militari, le Forze di Polizia, i Prefetti, i Diplomatici e i Docenti universitari. Inoltre, il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (*"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*) ha sottoposto il rapporto di lavoro alle dipendenze della Pubblica



Amministrazione al regime privatistico e pubblicistico. In particolare, il diritto privato si applica alle regole di “*micro-organizzazione*” con cui le amministrazioni definiscono le modalità di “*organizzazione degli uffici*”, e di “*gestione dei rapporti di lavoro*”, le quali “*sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato*” (Art. 2, comma 2,3 e 5 del D. Lgs. 165/2001).

L'art. 63 del D. Lgs. 165/2001 ha devoluto al Giudice Ordinario in funzione del Giudice del Lavoro tutte le controversie inerenti i rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni incluse le competenze concernenti l'assunzione al lavoro. Mentre restano devolute al Giudice Amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali ove esula dalla nozione di concorso, secondo la costante giurisprudenza amministrativa condivisa dalla Suprema Corte, la fattispecie dell'inserimento in apposita graduatoria, preordinata al conferimento dei posti di lavoro che si rendono disponibili in favore di coloro che siano in possesso di determinati requisiti.

Di conseguenza, la competenza del Giudice Ordinario in materia di pubblico impiego privatizzato è prevista dal legislatore in via generale, mentre quella del Giudice Amministrativo è prevista in via residuale ed in presenza di controversia attinenti a “*procedure concorsuali*” e ad “*atti di macro organizzazione*”.

In definitiva, compete al Giudice Ordinario ogni vertenza sul c.d. scorrimento (giusta posizione o collocazione) delle graduatorie ad esaurimento (già permanenti) o d'istituto; mentre è riservata al Giudice Amministrativo ogni questione inerente alla regolazione ed applicazione del procedimento previsto per l'aggiornamento delle medesime (Consiglio di Stato, Sez.VI, 30/09/2015, n. 4565).

In tema di riparto di giurisdizione delle controversie afferenti le procedure di aggiornamento delle graduatorie di cui trattasi, già da tempo la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che “*E' devoluta al giudice ordinario la controversia sull'esclusione del candidato dalla graduatoria permanente definitiva relativa ai profili professionali del personale tecnico-amministrativo della scuola (personale Ata), trattandosi di accertare il diritto soggettivo al collocamento in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano eventualmente disponibili, senza che rilevino atti concorsuali in senso proprio*» (Cass. civ., Sez. Unite, Ordinanza, 23 luglio 2014, n. 16756).

Pertanto, la sussistenza della giurisdizione del Giudice Ordinario nella materia *de quibus* non è riferibile ad un presunto diritto all'assunzione, bensì nel diritto soggettivo alla



corretta valutazione dei presupposti in fatto e in diritto che legittimino la corretta attribuzione della sede, retta da regole di fatto e predeterminate. Tutto quanto innanzi esposto va da sé che la giurisdizione in merito alla validità del punteggio risulta essere dell'Ecc.mo Tribunale Ordinario adito. Oggetto del presente giudizio è, infatti, l'accertamento del punteggio del ricorrente nelle graduatorie di Istituto. Dunque, la giurisdizione si deve riconoscere in capo al Giudice Ordinario, trattandosi di controversia che non concerne la legittimità in sé di una graduatoria o la domanda del ricorrente di esservi inserito, previo annullamento dell'atto amministrativo a monte, ma che invece riguarda la pretesa all'inserimento in graduatoria *“ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla formazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che potrebbe precluderlo ...”* (così Cass., S.U., 26 giu. 2019, n. 17123).

E' da ritenersi sussistente anche la competenza funzionale e per territorio del Giudice adito ai sensi dell'art. 63, D.lgs. n. 165 del 2001, T.U. sul pubblico impiego ed art. 413,5° comma, C.p.c. secondo il quale, per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle P.A., è competente per territorio il Giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto, o era addetto al momento della cessazione del rapporto. (Suprema Corte di Cassazione sez. VI – Ordinanza n. 10449 del 22 maggio 2015).

2) Legittimazione attiva e passiva.

Sempre in via preliminare si fa rilevare la sussistenza della legittimazione attiva in capo al ricorrente, atteso che lo stesso ha presentato regolarmente domanda in inserimento nelle graduatorie di terza fascia d'istituto come personale ATA nel 2021 e non gli è stato valutato per intero il servizio militare di leva svolto non in costanza di rapporto di lavoro. Di conseguenza sussiste l'interesse dell'istante al ricorso, avendo quest'ultimo subito un pregiudizio a causa di un errore nel calcolo del punteggio effettuato dall'istituto capofila.

Sussiste anche la legittimazione passiva dell'ATP di BENEVENTO in quanto trattasi della provincia scelta dal ricorrente, nonché del IC ANDREA MAZZARELLA CERRETO SANNITA - BNIC813004 di Cerreto Sannita quale istituto capofila che non ha valutato per intero il servizio militare di leva svolto.

B) NELMERITO:

1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 569 DEL D.LGS. 16 APRILE 1994 N. 297. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 20 LEGGE 958 DEL 1986. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2050



DEL D.LGS. 15 MARZO 2010 N. 66. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 62 DELLA L. 11 LUGLIO 1980 N. 312. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 485, COMMA 7, D. LGS. 297/94. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 52 E 97 COST. ECCESSO DI POTERE. MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA

Come evidenziato in fatto, i provvedimenti impugnati operano in modo irragionevole un ingiustificato *discrimen* tra il servizio di leva in costanza di nomina con quello prestato non in costanza di nomina.

Si tratta di una previsione illegittima siccome si pone in stridente contrasto con la normativa primaria nonché con i principi costituzionali che informano la materia in questione

Con la riforma del servizio militare di leva, di cui all'art. 20 della legge n. 958/1986, si dispose che il servizio di leva fosse ritenuto, a tutti gli effetti, "*valido per l'inquadramento economico e per la determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico*". Il chiaro tenore letterale della norma, ancor oggi, esplicita la volontà del legislatore di valorizzare i servizi militari (o assimilati) resi senza operare distinzioni a seconda delle singole fattispecie, attraverso l'espressa riconducibilità "a tutti gli effetti" al settore pubblico.

Dunque, è stato precisato che il servizio militare debba essere computato come anzianità di servizio, e ciò, si aggiunge, non solo per gli A.T.A., ma per ogni ramo del pubblico impiego.

Come noto, infatti, l'ordinamento scolastico prevede la piena valutabilità del servizio militare o equipollente ai fini di carriera. In tal senso, per il personale A.T.A. l'art. 569, co. 3 del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297 statuisce espressamente che "*Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti*".

E ancora, la valutabilità - quale servizio A.T.A. effettivo (punti 6 per annualità) - del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato per legge, a prescindere dalla circostanza che sia stato svolto in costanza di nomina o meno, è stata esplicitata dall'art. 485, comma 7, del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Difatti, a norma del citato comma 7 dell'art. 485 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione: "*[...] Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti [...]*".

Tale normativa scolastica si ritiene insuscettibile d'interpretazione restrittiva, non essendo connotata, nel dato letterale, da alcuna limitazione.



Il tenore generale ed onnicomprensivo delle norme sopradette ed il contesto in cui s'inseriscono, indicano, univocamente, la volontà normativa, coerente con l'art. 52, comma 2, seconda parte, Cost., di evitare che il servizio militare obbligatorio (qual era sino alla "sospensione" di tale obbligatorietà, con L. n. 226/04) possa pregiudicare l'attività lavorativa - nello specifico, lo svolgimento dell'attività di A.T.A. - necessariamente ritardata per il periodo di leva.

Tale interpretazione, invero, trova fondamento nella disposizione di cui all'art. 52, comma II, della Carta Costituzionale, in virtù della quale "[...] *Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici [...]*". Tale articolo non poteva che essere espresso nei termini generali ed astratti, in quanto rivolto a regolare diritti inerenti alla collettività.

Proprio sulla fattispecie in esame, il Consiglio di Stato, Sezione Settima con sentenza n. 01720/2022 pubblicata in data 10/03/2022 (All.7) ha accolto la domanda giudiziaria, sancendo che il "*servizio militare (e/o servizio sostitutivo assimilato per legge) del personale A.T.A. - prestato dopo aver conseguito il titolo di studio valido per l'accesso alle graduatorie, in un periodo nel quale, gli interessati, non avevano ricevuto alcuna nomina scolastica - deve essere valutato per intero (punti 6)*". Per i Giudicanti "*il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti...il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera ... come anche dell'accesso ai ruoli, in ogni settore, sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro, sia se espletati a seguito del semplice conseguimento del titolo per l'iscrizione in graduatoria, in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici...*". (cfr Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, ordinanza pubblicata in data 02.03.2020, recante n. 5679/20).

Invero l'articolo 2050 del D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66 decreto legislativo 66/2000, riguardante la valutazione del servizio militare - e dunque anche del servizio civile, in forza della menzionata equiparazione - come titolo nei concorsi pubblici stabilisce poi, al comma I, che "*i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le forze armate, sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici*" ed al comma II che "*Ai fini*



dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”

Epperò la suddetta norma non può essere estrapolata dal suo contesto ed anzi va interpretata insieme alle precedenti disposizioni normative contenute nel medesimo articolo e, in particolare, dall'introduzione del principio generale dettato dal comma 1 dello stesso art. 2050.

La questione relativa all'interpretazione dell'art. 2050 del D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66, in combinato disposto con le norme che disciplinano le modalità di costituzione delle graduatorie scolastiche è stata più volte affrontata dalla Suprema Corte e risolta nel senso di una piena equiparazione tra i servizi prestati prima della costituzione del rapporto di impiego rispetto a quelli maturati in costanza di nomina

Al riguardo la Suprema Corte, proprio in materia di Graduatorie ad esaurimento, ha statuito che, *“deve ritenersi, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali; una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi; è dunque lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050, si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.); dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare del D.M. n. 44 del 2001, art. 2,*



comma 6, che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento” (cfr. Cass. civ., Sez. Lavoro, 2 marzo 2020 n. 5679).

Lo stesso principio è stato recentemente nuovamente affermato anche dal Giudice Amministrativo sempre con riferimento al D.M. 3 marzo 2021 n. 50, che chiamato a pronunciarsi su tale atto regolamentare (D.M. 3 marzo 2021 n. 50) *ha precisato che “È lungo questa linea interpretativa, in cui l’art. 2050 si coordina e non contrasta con l’art. 485, comma 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell’accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore, sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), sia se espletati a seguito del semplice conseguimento del titolo per l’iscrizione in graduatoria, in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.)” (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 2 maggio 2022, n. 3423; Cons. Stato, Sez. VII, 10 marzo 2022 n. 1720).*

Sempre la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che *“questa S.C. ha già ritenuto, con orientamento da condividere e da aversi per richiamato ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., comma 1 che, anche in una logica di complessiva coerenza del sistema e di linearità rispetto al disposto dell’art. 52 Cost., “il punteggio per il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato dev’essere valutato anche ai fini dell’accesso ai ruoli mediante graduatorie ad esaurimento, trattandosi di selezioni “lato sensu” concorsuali, aperte a una pluralità di candidati in competizione fra loro, alle quali pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui al D.Lgs. n. 66 del 2010, art. 2050” (Cass. 2 marzo 2020, n. 5679); tale disciplina- si è detto nella citata pronuncia - va apprezzata attraverso “una lettura integrata dei primi due commi dell’art. 2050”, tale per cui “il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali”; lungo questa linea interpretativa, l’art. 2050 si coordina e non contrasta con l’art. 485, comma 7, cit., sicché il sistema generale ne resta riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera*



(art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.); dovendosi infine disapplicare, perché illegittimo, il D.M. n. 44 del 2001, art. 2, comma 6, così come ogni altra norma regolamentare, che, disponendo diversamente, consenta la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. n. 42 del 2009, v. Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343)" (cfr. Cass. civ., Sez. Lav., ordinanza 10 novembre 2021 n. 33151(All. 8). In termini assolutamente conformi, cfr. Cass. civ., Sez. Lav., 3 giugno 2021 n. 15467). Sulla fattispecie in esame ed in senso conforme, nel senso che è stato riconosciuto il diritto all'attribuzione di 6 pt. al servizio militare anche se non svolto in costanza di contratto, si sono espressi il Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, ordinanza n.r.g. 688/2022 nonché il Tribunale della Spezia, Sezione Lavoro, con sentenza n. 39/2021, il Tribunale di Roma con le sentenze di accoglimento n. 7550 – 7551 / 2022, il Tribunale di Milano, Sez. Lavoro, n. 935/2022; Trib. Milano, Sez. Lavoro, n. 1826/2022,; Trib. Venezia, Sez. Lavoro, n. 553/2022; Trib. La Spezia, Sez. Lavoro, n. 216/2022, Tribunale di Trento, Sentenza n. 2/2024 del 11-01-2024, Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, Sentenza n. 10583/2023 del 23-11-2023, Tribunale di Lucca, sez. Lavoro Sentenza n. 3/2024 del 09-01-2024, Tribunale di Ravenna, Sez. Lavoro Sentenza n. 131/2023 del 06-06-2023, Tribunale di Ravenna, Sez. Lavoro Sentenza n. 99/2023 del 18-04-2023, Tribunale di Napoli, Sez. Lavoro Sentenza n. 3373/2023 (all. 9), Tribunale di Cagliari, Sez. Lavoro Sentenza n. 1488/2023 (all.10), Trib. Foggia, Sez. Lavoro, n. 2897/2023 (all.11), Tribunale di Benevento, Sez. Lavoro sent. n. 283/2023 del 17/03/2023 (all. 12).

Pertanto, la disciplina dettata sul punto dal D.M. 50/2021 deve intendersi ormai definitivamente superata sicché, anche per ragioni di equità e giustizia sostanziale, non può trovare applicazione nel presente giudizio.

Giova precisare che alla luce di una ormai consolidata e granitica Giurisprudenza, il Ministero resistente e le relative articolazioni territoriali abbiano sinora proceduto alla rivalutazione della posizione in graduatoria di centinaia di supplenti, attribuendo appunto 6 pt. per il servizio militare espletato.

TANTO PREMESSO IN FATTO ED IN DIRITTO



Il ricorrente, rapp.to e difeso come in epigrafe, ricorre a codesto Ill.mo Tribunale affinché, contrariis rejectis, in accoglimento del ricorso e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, voglia:

- 1) PREVIA DISAPPLICAZIONE del Decreto Ministeriale n. 50/21 con cui è stata indetta la procedura di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA, per il triennio scolastico 2021/24, nella parte in cui - con particolare riferimento alle "Avvertenze Generali di cui all'Allegato A della Tabella di Valutazione dei Titoli Culturali e di Servizio della Terza Fascia delle Graduatorie di Istituto del Personale A.T.A. (sempre allegato 1, pag. 17) - prevede che il solo servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge "prestati in costanza di rapporto di impiego" sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica A.T.A., precludendo irrimediabilmente agli aspirante A.T.A. - che hanno maturato il servizio militare di leva in un periodo nel quale non avevano ricevuto alcuna nomina dalle graduatorie A.T.A. (per questo definiti "non in costanza di nomina") - di far valutare, detto periodo di leva, in termini di punteggio nelle future graduatorie, alla stregua del servizio militare "in costanza di nomina" (punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0,50, per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni).
- 2) ACCERTARE E DICHIARARE IL DIRITTO del ricorrente al riconoscimento, in termini di punteggio ed ai fini della migliore collocazione nelle graduatorie di terza fascia A.T.A. (vigenti nel triennio 2021/2024) funzionali alle supplenze ed anche per le precedenti graduatorie per i profili professionali interessati (AA, AT, CS) del periodo di leva "non svolto in costanza di nomina" alla stregua del servizio militare "in costanza di nomina" (punti 3) .
- 3) ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente - nella qualità di A.T.A. precario in possesso del titolo di studio valido per l'accesso ai corrispondenti profili professionali, di vedersi riconosciuta la valutazione di punti 3 all'interno delle graduatorie ove hanno chiesto l'inclusione, del servizio militare di leva non effettuato in costanza di nomina, alla pari del servizio effettivo reso nella qualifica A.T.A. d'interesse.
- 4) CONDANNARE LE AMMINISTRAZIONI RESISTENTI, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, e nella parte di rispettiva competenza, all'adozione degli atti necessari all'attribuzione del punteggio connesso al servizio militare di cui sopra e alla migliore collocazione nelle graduatorie.
- 5) Emettere ogni consequenziale provvedimento a seguito dell'accoglimento delle domande.



6) Condannare le resistenti al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre IVA e CPA e 15% di spese generali forfettarie, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario ex art. 93 c.p.c.

Si versano in atti i seguenti documenti:

1. Domanda di inserimento del ricorrente nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA, valide per il triennio 2021/2024.

2. Foglio di congedo illimitato.

3. Decreto Ministeriale n. 50/21.

4. Diffida del 03/01/2023.

5). Nota Riscontro Prot. 0000454/U del 03/02/2023.

6). Cass. civ., Sez. Unite, 17123/2019.

7) Consiglio di Stato, Sezione Settima con sentenza n. 01720/2022.

8) Cass. civ., Sez. Lav., ordinanza 10 novembre 2021 n. 3315.

9) Tribunale di Napoli, Sez. Lavoro Sentenza n. 3373/2023.

10) Tribunale di Cagliari, Sez. Lavoro Sentenza n. 1488/2023.

11) Tribunale Foggia, Sez. Lavoro, n. 2897/2023.

12) Tribunale di Benevento, Sez. Lavoro, sent. n. 283/2023 del 17/03/2023.

13) Tribunale di Roma, Sez. Lavoro sent. n. 10583.

14) Ulteriore giurisprudenza del Giudice del lavoro, Tribunali di Trento, Roma, Lucca e Ravenna.

15) Autodichiarazione reddituale per esenzione contributo unificato.

16) Carta di identità.

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è indeterminabile. Ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 6, del D.p.R. 115/02 e succ. modificazioni, si dichiara che il presente procedimento non è soggetto al contributo unificato, in quanto esente, vertendosi in materia di lavoro e il proprio reddito, compreso quello dei familiari conviventi ex art. 76 D.P.R. 15/2002, non è superiore ai limiti non è superiore ad € 38.514,03, come risultante dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione a



Avv. Luciano D'amico
Via Rotabile Frasso-Cautano n. 47
82030 Frasso Telesino (BN)
Tel/fax 08241856762 - pec avvlucianodamico@pec.it

firma del ricorrente, allegata alla nota d'iscrizione a ruolo del presente procedimento, nonché depositata al punto 13 della produzione di parte ricorrente.

Salvis iuribus

Frasso Telesino (BN), lì 30.11.2023

Avv. Luciano D'amico



ISTANZADINOTIFICAZIONEEXART.151CPC

Il sottoscritto procuratore, Avv. Luciano D'amico

PREMESSO CHE

- Il ricorso ha ad oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente all'attribuzione del punteggio (3 pt) del servizio militare, prestato presso un ente pubblico, non in costanza di nomina nelle graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia.
- Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato ai soggetti potenzialmente contro interessati, ossia a tutti coloro che sono inseriti nelle graduatorie di terza fascia d'Istituto della provincia di Benevento per il personale ATA, vigenti per gli anni scolastici 2021/2024.

CONSIDERATO CHE

- la notifica nei confronti di tale immenso numero di contro interessati sarebbe impossibile con le modalità ordinarie, per il numero degli stessi e per l'impossibilità di identificazione, e ancor più in considerazione dei tempi d'urgenza qui necessari per la tutela del diritto sotteso, che altre forme di notifica dilaterrebbero oltremodo;
- l'efficacia della tradizionale notifica per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative al riguardo sono le affermazioni contenute nella pronuncia della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 106/1990: *"Non pare possa ragionevolmente invocarsi un'onere di diligenza media del cittadino-potenziale convenuto in giudizio – di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta Ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato (...);*
- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque eccessivamente onerosa per il ricorrente e non idonea al raggiungimento dello scopo;
- sul sito internet del MIUR già vi sono attualmente pubblicazioni autorizzate ed ordinate dai giudici di merito a seguito di istanze ex art. 151 c.p.c. come la presente, quale modalità autorizzata dal rispettivo Giudice del Lavoro ai fini della comunicazione ai potenziali contro interessati.

Tutto ciò premesso

CHIEDE



Avv. Luciano D'amico
Via Rotabile Frasso-Cautano n. 47
82030 Frasso Telesino (BN)
Tel/fax 08241856762 - pec avvlucianodamico@pec.it

che l'ill.mo Giudicante, valutate le opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., voglia autorizzare in particolare la notificazione del presente ricorso ai controinteressati, mediante pubblicazione del ricorso-decreto sul sito istituzionale internet del MIUR, o in altro sito istituzionale meglio individuato.

Con osservanza.

Frasso Telesino, lì 30.11.2023

Avv. Luciano D'amico

